# **DELIBERA N. 76/23/CONS**

**AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELL’ART. 41, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN MATERIA DI PROGRAMMI, VIDEO GENERATI DAGLI UTENTI OVVERO COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE DIRETTI AL PUBBLICO ITALIANO E VEICOLATI DA UNA PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO IL CUI FORNITORE È STABILITO IN UN ALTRO STATO MEMBRO**

# **L'AUTORITÀ**

# NELLA riunione di Consiglio del 16 marzo 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*” ed in particolare gli artt. 5, 14, 15, 16 e 17;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante *“Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO in particolare il Considerando 10 della predetta direttiva (UE) 2018/1808 ai sensi del quale “*Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte»), è possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe poter adottare talune misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d'azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all'obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte. In ogni caso, uno Stato membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro”*.

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) e in particolare l’articolo 6 paragrafo 4 ai sensi del quale “*il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/ UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito anche “TUSMA” o “Testo unico”), e, in particolare, gli articoli:

* 3, comma 1, *lett.* *c)*, in cui “*servizio di piattaforma per la condivisione di video*” è definito come “*un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento*”;
* l’articolo 4, comma 1, del *Testo Unico,* che stabilisce *che “1. Sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d’odio, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”;*
* 9, comma 1, ai sensi del quale “*L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale e trasparente nonché in conformità agli obiettivi della direttiva 2018/1808/UE, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza.*”;
* 9, comma 2, ai sensi del quale “*[l]’Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonché quelle già attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249*”;
* 41, comma 7 ai sensi del quale “[*F]atti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del*

*2003, per i seguenti fini: a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1; b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana; c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico*”;

* 41, comma 8 ai sensi del quale “[*A*]*l fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali, a titolo esemplificativo, la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia*”;

VISTO l’articolo 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 e, in particolare, il comma 1, secondo il quale *“*È *vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessual*i”;

VISTO l’articolo 22 (Diversità culturale, religiosa e linguistica) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 secondo il quale “L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”;

VISTO l’art. 3 della Costituzione secondo cui *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;*

VISTA la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, e alla direttiva (UE) 2017/541 del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio;

VISTA la Raccomandazione di politica generale n. 15 della ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza del Consiglio d’Europa), relativa alla lotta contro il discorso dell’odio adottata l’8 dicembre 2015 che stimola gli Stati ad agire concretamente affinché ogni forma di discriminazione etnica sia contrastata ed eliminata, coerentemente con il diritto internazionale che tutela i diritti umani;

VISTA la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale;

VISTO il Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio online sottoscritto dalla Commissione europea il 31 maggio 2016;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2017) 555 *“Lotta ai contenuti illeciti online Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online”;*

VISTO il *“Codice di autoregolamentazione media e minori”*, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006 recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento*”;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 157/19/CONS con la quale è stato approvato il “*Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech*”;

VISTA la delibera n. 37/23/CONS del 22 febbraio 2023, recante “*Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (testo unico dei servizi di media audiovisivi)*;

VISTA la Delibera n. 22/23/CONS dell’8 febbraio 2023 recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica inerente alla modifica del quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi per l’attuazione dell’articolo 42, comma 9, del TUSMA con riferimento ai servizi di piattaforme di condivisione di video*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019 recante “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazion*i” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

CONSIDERATO quanto segue in ordine ai criteri per stabilire se un programma, video generati dagli utenti o una comunicazione commerciale audiovisiva sia rivolta al “pubblico italiano”:

* l’articolo 41, comma 7, del TUSMA stabilisce che, fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive, veicolati da una piattaforma il cui fornitore per la condivisione di video è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano, può essere limitata, con provvedimento dell’Autorità, secondo la procedura di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i fini identificati dalle l*ettere a*), *b*) e *c*) del medesimo comma 7;
* il successivo comma 8 individua a titolo meramente esemplificativo taluni criteri volti a stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano;
* l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione del regolamento che l’Autorità deve adottare ai sensi del comma 9 del citato art. 41 ai fini della definizione della procedura per l’adozione dei provvedimenti che limitano la libera circolazione di contenuti veicolati su piattaforme di condivisione video stabilite in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano presuppone una definizione puntuale e dettagliata dei predetti criteri;
* nella norma primaria l’indicazione dei criteri di individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione è esplicitamente qualificata come a titolo esemplificativo e ciò rileva ai fini dell’esercizio della potestà regolamentare dell’Autorità;
* la definizione puntuale dei suddetti criteri costituisce pertanto la **c**ondizioneper adottare la disciplina volta all’esercizio dei poteri limitativi della libera circolazione dei servizi nei confronti di fornitori stabiliti in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano allo scopo di assicurare una tutela effettiva di diritti fondamentali giudicati dal legislatore di particolare rilievo per una effettiva tutela degli utenti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di declinare puntualmente al ricorrere di quali condizioni il contenuto diffuso attraverso un servizio di condivisione di video si consideri rivolto al pubblico italiano, precisando:

* in quali circostanze rileva l’uso della lingua italiana e secondo quali modalità, sia con riguardo ai contenuti diffusi che alla piattaforma che li veicola;
* la dimensione della piattaforma, in termini di visitatori unici mensili italiani, allo scopo di individuare una soglia che contemperi la duplice esigenza, da un lato, di assicurare una tutela effettiva degli utenti e, dall’altra, di garantire efficienza ed economicità all’azione amministrativa. Il dato sul quale fondare la misura deve dunque essere un dato terzo fornito da organismi dotati della massima rappresentatività dell’intero settore di riferimento, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, la cui organizzazione risponda altresì a princìpi di terzietà, autonomia e indipendenza quale sono, nel nostro sistema di rilevazione degli ascolti, quelli prodotti da un JIC (*Joint Industry Committee*);
* la portata lesiva del contenuto in relazione al significativo numero di utenti raggiunti: la diffusione di un contenuto illecito è tanto più grave quanto maggiore è il numero degli utenti italiani raggiunti. La soglia cui ancorare tale valutazione può variare in relazione al contesto soggettivo (target di utenti cui si riferisce) e oggettivo in cui il contenuto si inserisce;
* il conseguimento da parte del fornitore di ricavi in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, come esemplificativo del rivolgersi al pubblico italiano;

CONSIDERATO che la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, secondo la procedura di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini: (a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell’articolo 38, comma 1 del TUSMA; (b) la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché’ contro la violazione della dignità umana e (c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del TUSMA;

RILEVATO, in particolare, che l’Autorità nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite deve seguire ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del TUSMA le procedure di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003;

RITENUTO, per l’effetto di dover prevedere tra i principi generali del regolamento quanto prescritto dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 70 del 2003 ai sensi del quale i provvedimenti di limitazione della libera circolazione dei contenuti audiovisivi possono essere adottati solo se sono, nel caso concreto, (a) necessari riguardo ad un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi e (b) proporzionati a tali obiettivi.

RILEVATO, altresì, che in attuazione di quanto prescritto dall’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 71 del 2003, l’Autorità, fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, deve, prima di adottare il provvedimento (a) chiedere allo Stato membro in cui il fornitore del servizio di condivisione video è stabilito o si considera stabilito di prendere i relativi provvedimenti verificando che essi non sono stati presi o che erano inadeguati e (b) notificare alla Commissione europea e al predetto Stato membro, l’intenzione di adottare tali provvedimenti.

RILEVATO, infine, che in attuazione di quanto prescritto dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2003, l’Autorità in caso di urgenza, può intervenire derogando alla procedura prevista dal precedente comma 3, notificando il provvedimento nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, in cui il fornitore del servizio di condivisione video è stabilito o si considera stabilito, insieme ai motivi dell’urgenza.

RITENUTO, al riguardo, opportuno declinare nel regolamento l’ipotesi in cui ricorrano le condizioni di urgenza ossia qualora, a seguito dell’attività preistruttoria, emergano fatti o circostanze tali da costituire un pregiudizio grave, imminente e irreparabile dei diritti degli utenti.

CONSIDERATO quanto segue in ordine alla procedura per l’adozione dei provvedimenti di limitazione:

* la disciplina introdotta dal legislatore all’art. 41, commi 7, 8 e 9 del Tusma risulta preordinata alla efficace ed effettiva tutela dei diritti fondamentali dell’utente come esemplificati nelle lettere a), b) e c) del comma 7: a tale scopo, è stato dunque attribuito un potere specifico all’Autorità ancorché il fornitore della piattaforma sia stabilito in un altro Stato membro. Tale potere è azionabile allorquando quelle finalità siano seriamente minacciate da un contenuto che si rivolge al pubblico italiano;
* l’urgenza sottesa a tale intervento postula una procedura che soddisfi una duplice esigenza: da un lato, quella di celerità nell’adozione del provvedimento di limitazione e, dall’altro, quella di assicurare le necessarie garanzie procedimentali;
* per rendere effettiva la tutela, è previsto che chiunque abbia un interesse può segnalare all’Autorità un contenuto che si assume in contrasto con le richiamate finalità. La procedibilità della segnalazione viene tuttavia ancorata ad una serie di condizioni per scoraggiare iniziative prive di fondamento. L’Autorità può, comunque, sempre agire d’ufficio anche con il supporto del nucleo della Guardia di finanza e della Polizia postale;
* una volta accertata la presenza di un contenuto che si rivolge al pubblico italiano e che appare in contrasto con le finalità alla cui tutela la norma è preordinata, gli accertamenti preistruttori mirano a verificare il ricorrere delle condizioni di urgenza che giustificano l’intervento dell’Autorità in luogo di quella competente nello Stato membro di stabilimento del fornitore. Tali condizioni ricorrono qualora, nel tempo necessario ad informare l’Autorità dell’altro Stato per chiederne l’intervento, la tutela rischia di restare irrimediabilmente pregiudicata o di aggravare il danno prodotto;
* i tempi del procedimento, successivamente alla notifica dell’avvio, sono tali da consentire al fornitore della piattaforma non solo di difendersi nel merito, ma anche di adottare le misure più opportune per adeguarsi spontaneamente provvedendo alla limitazione del contenuto. Per quel che concerne le modalità attraverso cui attuare la limitazione, considerato che il fine perseguito è quello di rendere non più accessibile per il pubblico italiano il contenuto e tenuto conto anche della costante evoluzione tecnologica e delle diverse funzionalità e mezzi tecnici a disposizione dei prestatori del servizio, si ritiene opportuno non accedere ad una formulazione dettagliata delle misure da porre in essere per far cessare la condotta e prevenirne la reiterazione;

RITENUTO, secondo quanto previsto dalla delibera n. 107/19/CONS, di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento recante attuazione dell’art. 41, commi 7, 8 e 9, del d. lgs. n. 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro allo scopo di acquisire da tutti i soggetti interessati ogni più utile informazione ed elemento di valutazione;

UDITA la relazione del Presidente;

**DELIBERA**

**Articolo unico**

1. È avviata la consultazione pubblica concernente lo “*Schema di provvedimento recante attuazione dell’art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro*”, di cui all’allegato A alla presente delibera.
2. Il responsabile del procedimento è l’avv. Francesco Di Giorgi della Direzione Servizi Digitali.
3. Le modalità di consultazione sono riportate nell’allegato B alla presente delibera.
4. Le informazioni e i dati utili alla redazione dell’AIR sono indicati all’allegato C della presente delibera.
5. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Autorità. Ai fini della decorrenza dei termini indicati negli allegati, fa fede la data di pubblicazione.

ll presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 16 marzo 2023

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba

**Allegato A**

**alla Delibera n. 76/23/CONS**

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELL’ART. 41, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN MATERIA DI PROGRAMMI, VIDEO GENERATI DAGLI UTENTI OVVERO COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE DIRETTI AL PUBBLICO ITALIANO E VEICOLATI DA UNA PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO IL CUI FORNITORE È STABILITO IN UN ALTRO STATO MEMBRO**

**TITOLO I**

**Articolo 1**

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
2. “TUSMA”: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;
3. “Decreto legislativo” il decreto 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;
4. “Prestatore di servizi”: il prestatore di servizi della società dell’informazione, ovvero la persona fisica o giuridica o l’associazione non riconosciuta che presta un servizio della società dell’informazione inteso come il servizio di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 21 giugno 1986, n. 317 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 e s.m.i.;
5. “Servizio di piattaforma per la condivisione di video”: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;
6. “Fornitore della piattaforma per la condivisione di video”: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;
7. “Programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, *videoclip*, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;
8. “Video generato dall'utente”: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;
9. “Comunicazione commerciale audiovisiva”: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;
10. “Consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
11. “Utente”: la persona fisica o giuridica che carica su una piattaforma per la condivisione di video i contenuti di cui alle lettere g) e h) dell’articolo 3, comma 1, del TUSMA, ovvero la persona fisica che fruisce dei contenuti accessibili tramite una piattaforma di condivisione di video.
12. “Investitore”: il cliente al dettaglio o investitore al dettaglio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo Unico della Finanza, ossia il cliente o l'investitore che non è cliente professionale o investitore professionale;
13. “Autorità”: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
14. “Organo Collegiale”: il Consiglio dell’Autorità;
15. “Direzione” e “direttore”: rispettivamente, la Direzione servizi digitali dell’Autorità e il direttore *pro-tempore*;
16. “Ufficio”: l’unità organizzativa di secondo livello;
17. “Autorità nazionale competente” (“ANR”): l’Autorità amministrativa dello Stato membro in cui il fornitore di una piattaforma per la condivisione di video è stabilito o si considera stabilito e che è competente a conoscere delle fattispecie disciplinate dal presente regolamento;
18. “Responsabile del procedimento”: il dirigente o il funzionario al quale, conformemente al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente al procedimento di cui al presente Regolamento;
19. “Reti di comunicazione elettronica”: reti come definite dall’articolo 2, n. 1, della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018;
20. “Regolamento sanzioni”: allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come da ultimo modificato ed integrato dalla delibera n. 697/20/CONS;
21. “Direttiva SMAV”: la Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi così come modificata Direttiva 2018/1808 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018;
22. “ERGA”: il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi, istituito con Decisione della Commissione europea C(2014) 462, del 3 febbraio 2014;
23. “*Memorandum of Understanding*”: il documento adottato dall’ERGA il 3 dicembre 2020 con l’obiettivo di definire un quadro per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i suoi membri, ai fini di una applicazione armonizzata della Direttiva SMAV.

**CAPO I**

**Ambito di applicazione**

**Articolo 2**

*Principi generali*

1. Fermo quanto previsto nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 41 del TUSMA, il presente regolamento disciplina la procedura di limitazione con provvedimento dell’Autorità della libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e che sono diretti al pubblico italiano, secondo i criteri indicati dall’articolo 3.
2. L’Autorità adotta i provvedimenti di cui al comma 1 qualora essi siano:
	1. necessari in relazione alle finalità richiamate all’articolo 4

e

* 1. proporzionati a tali fini.

**Articolo 3**

*Criteri soggettivi di individuazione*

1. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva, diffusi da un fornitore stabilito in un altro Stato membro siano diretti al pubblico italiano deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

* 1. l’utilizzo prevalente della lingua italiana nel programma, nel video generato dagli utenti o nella comunicazione commerciale audiovisiva da valutare in relazione all’audio, ai sottotitoli o all’impiego della lingua dei segni italiana;
	2. l’utilizzo della lingua italiana all’interno del servizio di piattaforma per la condivisione di video, da valutare in relazione alla presenza di elementi testuali realizzati in lingua italiana nell’interfaccia utente, nonché alla disponibilità della funzione multilingua che includa la lingua italiana;
	3. il raggiungimento da parte del servizio di piattaforma per la condivisione di video, o del programma, del video generato dagli utenti o della comunicazione commerciale di un significativo numero medio di utenti unici mensili sul territorio italiano sulla base dei dati forniti da organismi dotati della massima rappresentatività dell’intero settore di riferimento, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, la cui organizzazione risponda altresì a princìpi di terzietà, autonomia e indipendenza;
	4. il conseguimento da parte del fornitore del servizio di piattaforma per la condivisione di video di ricavi realizzati in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero.

**Articolo 4**

*Finalità dell’intervento*

1. Ai sensi dell’articolo 41, commi 7 e 8, del TUSMA, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video di cui all’articolo 2, comma 1, può essere limitata, con provvedimento dell’Autorità, per i seguenti fini:

1. la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1 del TUSMA;
2. la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale religioso o etnico, nonché' contro la violazione della dignità umana;
3. la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del TUSMA.

2. Ai fini del comma precedente, l’Autorità interviene:

1. in via immediata e diretta, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, primo periodo, nel caso in cui, all’esito dell’attività preistruttoria di cui all’articolo 5, risulti sussistere una situazione di urgenza ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del *decreto legislativo* rappresentata dall’emersione di fatti o circostanze tali da costituire un pregiudizio grave, imminente e irreparabile dei diritti degli utenti;
2. secondo la procedura di cui all’articolo 10, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, secondo periodo, nei casi in cui non ricorra una situazione di urgenza ai sensi della precedente lettera.

**CAPO II**

**La procedura di adozione dei provvedimenti di limitazione**

**Articolo 5**

*Modalità d’intervento e attività preistruttoria*

1. La Direzione, d’ufficio o su segnalazione di parte, procede ai necessari accertamenti volti a verificare la presenza di contenuti diretti al pubblico italiano non conformi alle finalità di cui all’art. 4.
2. La Direzione acquisisce ogni elemento necessario, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, indagini conoscitive e segnalazioni.
3. Ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza, la Direzione si può avvalere del supporto del Gruppo di Radiodiffusione Editoria incardinato nell’ambito del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e della Sezione della Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato secondo i protocolli d’intesa sottoscritti con l’Autorità.
4. L’attività di verifica preistruttoria si conclude, salvo specifiche e motivate esigenze, entro il termine di dodici giorni dal momento in cui la Direzione ha conoscenza formale dei fatti.

**Articolo 6**

*Segnalazione all’Autorità*

1. Chiunque può segnalare all’Autorità la diffusione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video di cui all’articolo 2, comma 1, qualora ritenga che il contenuto sia in contrasto con le finalità indicate all’articolo 4.
2. L’istanza di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito internet dell’Autorità, indicando in particolare:
	1. dati anagrafici del segnalante: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio ovvero la denominazione, il rappresentante legale e la sede in caso di persone giuridiche;
	2. la denominazione del fornitore della piattaforma per la condivisione di video interessato;
	3. il contenuto che si presume illecito ai sensi del presente regolamento, fornendo ogni elemento utile alla sua inequivocabile individuazione e, ove possibile, il soggetto che lo ha caricato sulla piattaforma di condivisione di video;
	4. ogni ulteriore elemento funzionale alla valutazione della condotta segnalata, copia delle eventuali segnalazioni già inoltrate al fornitore del servizio di condivisione video e l’esito delle stesse, nonché copia dell’eventuale corrispondenza intercorsa.
	5. le ragioni che giustificano l’istanza e l'interesse che si assume leso attraverso la diffusione del contenuto;
3. Qualora la segnalazione non contenga gli elementi previsti dal precedente comma 2, la Direzione, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, può comunque avviare l’istruttoria laddove sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembrino ricorrere i presupposti per l’adozione del provvedimento cui all’articolo 9.
4. Il procedimento dinanzi all’Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria.
5. Le segnalazioni ricevute possono essere raggruppate in relazione all’oggetto o all’interesse che si assume leso o alla piattaforma interessata e trattate congiuntamente.

**Articolo 7**

*Esiti dell’attività preistruttoria*

1. La Direzione nel termine di cui all’articolo 5, comma 4, dispone l’archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano:
2. irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 6, comma 2 o per difetto di informazioni essenziali;
3. improcedibili ai sensi dell’articolo 6, comma 4, ovvero per intervenuta cessazione della presunta violazione;
4. inammissibili in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione del presente regolamento;
5. manifestamente infondate in quanto palesemente prive dei presupposti di fatto e di diritto idonei a configurare l’ipotesi di una violazione, anche con riferimento alle competenze dell’Autorità.
6. La Direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del precedente comma 1, lett. a), b), c) e d).
7. La Direzione ogni tre mesi informa l’Organo collegiale in merito ai procedimenti avviati o archiviati.
8. Il Direttore, acquisita la proposta dell’ufficio competente contenente la puntuale ricostruzione dei fatti e la valutazione sulla sussistenza di una situazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. a), fuori dai casi di cui al comma 1 e ove ritenga che tali situazioni d’urgenza effettivamente sussistano, nel termine di cui all’articolo 5, comma 4 avvia il procedimento ai sensi dell’articolo 8, comma 1. Laddove non ritenga sussistere una situazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. a), e sempre che non disponga l’archiviazione ai sensi del comma 1, il Direttore, nel medesimo termine di cui all’articolo 5, comma 4, all’Organo collegiale per le conseguenti decisioni di cui all’articolo 10, comma 1, redigendo all’uopo una specifica relazione.

**Articolo 8**

*Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione*

1. La Direzione notifica l’avvio del procedimento al fornitore della piattaforma per la condivisione di video presso il punto di contatto indicato per l’Italia, ove indicato, ovvero presso la sua sede legale. Il procedimento si conclude nel termine di 30 giorni dalla notifica salvo eventuali sospensioni, non superiori a 15 giorni, per lo svolgimento di specifici e motivati approfondimenti istruttori.
2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l’individuazione del programma, del video generato da un’utente o della comunicazione commerciale audiovisiva che si presume in contrasto con gli interessi e le finalità di cui all’articolo 4, una sommaria esposizione dei fatti e dell’esito degli accertamenti svolti, l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento, nonché del termine per presentare le memorie difensive e per la conclusione del procedimento decorrente dalla notifica.
3. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la Direzione informa il fornitore della piattaforma per la condivisione di video che può adeguarsi spontaneamente nel termine di 5 giorni dalla notifica di comunicazione di avvio informandone la Direzione che dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa previa informativa all’Organo collegiale e salvo diversa determinazione di quest’ultimo. In tale ultima ipotesi, i termini del procedimento sono prorogati di 5 giorni.
4. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la Direzione all’esito dell’attività istruttoria trasmette gli atti all’Organo collegiale, formulando una proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 41, comma 7, del TUSMA.
5. Qualora nel corso del procedimento il soggetto istante adisca l’Autorità giudiziaria per la medesima fattispecie, ne informa tempestivamente la Direzione. In questo caso il direttore dispone l’archiviazione in via amministrativa.

**Articolo 9**

*Provvedimenti finali*

1. L’Organo collegiale dispone l’archiviazione del procedimento qualora ritenga che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2.
2. L’Organo collegiale, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, ordina al fornitore della piattaforma di condivisione di video di adottare ogni misura, ivi compresa la rimozione, idonea ad impedire l’accesso del pubblico italiano ai contenuti ritenuti in contrasto con le finalità indicate all’articolo 4. L’ordine deve essere eseguito tempestivamente e, comunque, di norma, entro 3 giorni dalla notifica.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla notifica alla Commissione europea e all’Autorità amministrativa compente presso lo Stato membro in cui il fornitore è stabilito o si considera stabilito, insieme ai motivi dell’urgenza.

**CAPO III**

**La procedura di segnalazione all’Autorità nazionale competente**

**Articolo 10**

*Segnalazione all’Autorità nazionale competente*

1. L’Organo collegiale, esaminati gli atti e valutata la relazione trasmessa ai sensi dell’art. 7, comma 4, secondo periodo, salvo che ritenga sussistere i presupposti per l’archiviazione ovvero, in ragione della sussistenza di situazioni d’urgenza, per l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8, dispone l’immediata trasmissione degli atti all’Autorità nazionale competente presso lo Stato membro in cui il fornitore è stabilito o si considera stabilito affinché la stessa possa adottare i provvedimenti di propria competenza attivando le pertinenti procedure di cooperazione tra Stati membri, anche avvalendosi delle pertinenti indicazioni fornite dal *Memorandum of Understanding*.
2. Qualora nel termine di 7 giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 1, o nel diverso termine previsto dalle pertinenti procedure di cooperazione, non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Autorità nazionale competente, la Direzione ne informa l’Organo collegiale, e dispone l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 8.
3. Nel caso in cui l’Autorità nazionale competente abbia trasmesso il provvedimento adottato, entro il termine di cui al comma 2, la Direzione ne valuta l’adeguatezza e redige apposita relazione che trasmette all’Organo collegiale entro il termine di sette giorni. La relazione di cui al precedente periodo contiene una proposta di presa d’atto dell’adeguatezza del provvedimento adottato dall’Autorità nazionale competente a tutelare gli interessi degli utenti ovvero di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8.
4. L’Organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di cui al comma 3, laddove non si limiti a prendere atto dell’avvenuta adozione del provvedimento da parte dell’Autorità nazionale competente, dispone l’avvio del procedimento, il cui atto conclusivo, se consistente in un ordine ai sensi dell’art. 9, comma 2 del regolamento, è comunicato prima dell’adozione alla Commissione europea e all’Autorità nazionale competente

**TITOLO II**

**Disposizioni finali**

**Articolo 11**

*Termini*

1. Nel computo dei termini di cui al presente regolamento si tiene conto esclusivamente dei giorni lavorativi.

**Articolo 12**

*Norme di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica il Regolamento sanzioni.

**Articolo 13**

*Clausola di rivedibilità*

1. L’Autorità si riserva di rivedere il presente Regolamento sulla base dell’esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell’innovazione tecnologica e dell’evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessa

**Allegato B**

**alla delibera n. 76/23/CONS**

**MODALITÀ DI CONSULTAZIONE**

L’Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni ed elementi d’informazione in merito allo *“Schema di regolamento**recante**attuazione dell’art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro”* (cfr. Allegato A alla delibera n. 76/23/CONS).

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire i propri contributi alla consultazione entro il termine perentorio di **trenta (30) giorni** dalla pubblicazione della delibera n. 76/23/CONS sul sito *web* dell’Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Possono essere proposte modifiche al regolamento sotto forma di emendamento agli articoli con sintetica motivazione sugli aspetti di interesse del rispondente, unitamente ad ogni altro elemento utile alla consultazione.

Le comunicazioni in merito alla consultazione pubblica dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it all’attenzione dell’Avv. Francesco Di Giorgi, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, recando nell’oggetto della stessa *“Nome del soggetto intervenuto -* *Consultazione pubblica di cui alla delibera n. 76/23/CONS*” al seguente indirizzo:

*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Direzioni servizi digitali*

*c.a. responsabile del procedimento*

*Avv. Francesco Di Giorgi*

*via Isonzo 21/B*

*Roma*

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un’audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza. La suddetta istanza deve pervenire all’Autorità tramite invio agli indirizzi sopra riportati, nonché all’indirizzo di posta elettronica segreteria.dsdi@agcom.it, entro il termine di **trenta (30) giorni** dalla pubblicazione della delibera n. 76/23/CONS sul sito *internet* dell’Autorità. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico ed una *e-mail* per l’inoltro di eventuali successive comunicazioni.

I partecipanti alla consultazione che intendono sottrarre all’accesso alcuni degli elementi documentali trasmessi unitamente alle osservazioni, dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all’art. 16 del Regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 383/17/CONS, contenente l’indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all’accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza – in relazione a ciascuna parte del documento – che giustificano la richiesta stessa.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell’autorità stessa.

L’Autorità si riserva di pubblicare sul proprio sito web, all’indirizzo www.agcom.it, le osservazioni e i documenti pervenuti anche in forma non anonima, tenendo conto del grado di accessibilità indicato.

**Allegato C**

**alla delibera n. 76/23/CONS**

**APPLICAZIONE DELL’ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA N. 125/16/CONS**

Ai sensi della delibera n. 125/16/CONS, l’Autorità intende applicare al Regolamento di cui all’Allegato A l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Alla luce delle Linee guida AIR adottate con la delibera n. 211/21/CONS, in particolare, viene svolta un’AIR semplificata, ovvero l’analisi si soffermerà sulla valutazione delle opzioni di intervento, che nel caso di specie si configurano essenzialmente come opzioni di implementazione, lasciando alla parte motiva del provvedimento l’esame degli altri elementi costitutivi dell’AIR: l’analisi del contesto, la definizione del problema e l’individuazione dei destinatari.

Occorre, infatti, considerare che l’adozione del Regolamento di cui all’allegato A è prevista dal decreto legislativo n. 208/2021, il quale all’articolo 41, comma 9, stabilisce che *“La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 è definita dall’Autorità con proprio regolamento”.*

In tal senso, la norma lascia all’Autorità una limitata discrezionalità nella scelta delle macro-opzioni di intervento, non essendo individuabile peraltro un’opzione di non intervento, e fornendo anche un elenco dei criteri minimi da considerare perché un contenuto possa considerarsi come rivolto al pubblico italiano.

Inoltre, la novità e la potenziale complessità applicativa delle previsioni del Regolamento rendono piuttosto difficoltoso effettuare un’analisi *ex-ante* completa degli impatti attesi. In ragione di ciò, l’Autorità intende prevedere, a valle dell’adozione del Regolamento, un piano di monitoraggio *in itinere*, volto ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi in sede applicativa.

1. **Contesto normativo**

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e, in particolare, l’art. 41 commi 7, 8 e 9.

1. **Motivazioni alla base dell’intervento**

Ai sensi della delibera n. 125/16/CONS, l’Autorità intende applicare al Regolamento di cui all’Allegato A l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Detta Analisi, alla luce delle Linee Guida AIR adottate con la delibera n. 211/21/CONS, viene svolta in forma semplificata atteso che l’adozione del Regolamento è prevista dall’art. 41 comma 9 del Decreto legislativo n. 208/2021, nella parte in cui stabilisce che l’Autorità con apposito regolamento definisce la procedura per l’adozione dei provvedimenti di limitazione della libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano.

Pertanto, la norma lascia all’Autorità una limitata discrezionalità nella scelta delle macro-opzioni di intervento, non essendo individuabile un’opzione di non intervento.

1. **Ambito di intervento**

Destinatari diretti degli obblighi: fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in un altro Stato membro i cui contenuti sono diretti al pubblico italiano

Destinatari indiretti: Autorità, utenti dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, associazioni di tutela dei diritti fondamentali indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 7 dell’art. 41 del dlgs. n. 208/2021.

1. **Obiettivi e indicatori:**
* In primo luogo, tutela dei minori, tutela della dignità della persona, contrasto dei discorsi d’odio, tutela dei consumatori.
* Definizione dei criteri in base ai quali si assume che un contenuto è diretto al pubblico italiano;
* Determinazione dei casi di urgenza in cui l’Autorità può adottare provvedimenti di limitazione della libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano

1. **Definizione delle opzioni alternative**

- opzione zero: nessun intervento di regolamentazione;

- opzione 1: attuazione dell’art. 41 commi 7, 8 e 9 D.lgs n. 208/2021 e definizione della procedura di limitazione della circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano per fini di tutela dei minori, lotta contro l’incitamento all’odio e tutela dei consumatori.

**6. Individuazione dell’opzione preferita e motivazione della scelta.**

Le opzioni di intervento regolamentare sono limitata dalla norma primaria e l’opzione zero non è percorribile.

L’attività regolamentare, in questo caso, è prevista dalla normativa primaria, e l’Autorità disciplina la procedura per l’adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive specificando gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma primaria.

L’intervento regolamentare è quindi adottato per dare attuazione all’art. 41 commi 7, 8 e 9 D.lgs. n. 208/2021.